



23888-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 840/2019
EDUARDO DE GREGORIO		UP - 01/03/2019
ANTONIO SETTEMBRE	- Relatore -	R.G.N. 22677/2018
PAOLO MICHELI		
MICHELE ROMANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 01/03/2018 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

il difensore presente, avv. (omissis) in sost. dell'avv. (omissis),
si riporta ai motivi, rilevando la maturata prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di (omissis) (omissis) per reati di minaccia grave e danneggiamento in danno di (omissis) (capo A), minaccia grave e violenza privata in danno di (omissis) (capo B), minaccia grave in danno di (omissis) (capo C) e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha, su appello dell'imputato, ridotto la pena a lui irrogata.

1

Secondo quanto si legge in sentenza l'imputato, avendo in odio i condomini dello stabile in cui abitava, profferì, in tempi diversi, ma prossimi al 3 novembre 2010, frasi gravemente minacciose nei confronti dei condomini sopra specificati; inoltre, danneggiò il portone d'ingresso dello stabile sito in (omissis) , con lo sfondamento della vetrata e la rottura della serratura, e impedì, in una occasione, a l (omissis) di uscire dallo stabile in cui abitava.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue:

- a) non è stato dimostrato il danneggiamento di cui al capo A), in quanto il teste (omissis) ha espresso solo una sua opinione. Ciò è confermato dal fatto che non è stata presentata alcuna denuncia per danneggiamento e dal fatto che nell'unica querela in atti non si fa menzione della rottura della serratura. Inoltre, perché in querela non si fa menzione di (omissis) come responsabile e nessun teste ha confermato il danneggiamento;
- b) non è ravvisabile, in relazione al danneggiamento, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., dal momento che i condomini esercitavano una costante vigilanza sul portone d'ingresso dello stabile;
- c) in maniera illogica sono state ritenute "gravi" le minacce di cui ai capi A)-B)-C), essendo state proferite espressioni per lo più assurde, riconducibili allo stato di confusione indotto dall'uso di alcol e droga, inidonee a suscitare un vero timore nei destinatari;
- d) la violazione dell'art. 610 cod. pen., per essere stato ravvisato il reato di violenza privata a fronte di condotte solamente fastidiose, inidonee a creare uno stato di costrizione (come riconosciuto dalla persona offesa);
- e) l'indeterminatezza della data di commissione della violenza privata, rilevata dinanzi al giudice d'appello, senza che questi abbia fornito adeguata risposta;
- f) l'intervenuta prescrizione dei reati prima della pronuncia della sentenza d'appello, quale conseguenza della esclusione della recidiva aggravata, contestata e non applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Esaminando le doglianze nell'ordine in cui sono state proposte, si rileva quanto segue:

- a) in ordine al danneggiamento, le doglianze del ricorrente sono meramente ripetitive di quelle esposte al giudice d'appello e da questi motivatamente disattese col rimando alle dichiarazioni di (omissis) . In maniera inammissibile il ricorrente pretende di rivalutare - in questa sede - le

dichiarazioni del teste suddetto, e altrettanto inammissibilmente pretende di farlo col rimando al contenuto della querela, che può essere apprezzata solo come condizione di procedibilità;

b) il portone di uno stabile è – come ricordato dalla Corte d'appello, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte – esposto alla pubblica fede, perché nessuna vigilanza continuativa può essere esercitata sullo stesso;

c) la valutazione della gravità della minaccia è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve tener conto del contesto in cui viene proferita, del suo contenuto e della qualità dell'agente, al fine di accertare se e quale timore abbia ingenerato nelle vittime. Tanto è in concreto avvenuto, essendo stato rimarcato che le minacce erano accompagnate da gesti di violenza ed erano ripetute nel tempo; il che faceva ritenere probabile il passaggio a forme di aggressione più marcata e devastante. Tale motivazione è congrua e logica e non è certamente inficiata dai rilievi difensivi, giacché la causa scatenante delle minacce – adottata dal ricorrente – ne aumentava solamente la potenzialità lesiva;

d) in maniera inammissibile il ricorrente procede alla rivalutazione delle dichiarazioni di (omissis), di cui la Corte d'appello (come il Tribunale) ha tenuto conto, per dedurre che, effettivamente, l'imputato impedì all'uomo (anziano) di muoversi liberamente (entrare ed uscire di casa). Anche in questo caso va ricordato che la valutazione delle testimonianze costituisce compito esclusivo del giudice di merito su cui, a meno di travisamenti (non dimostrati) e palesi illogicità (non dimostrate), nessun intervento rivalutativo è consentito al giudice di legittimità;

e) l'epoca della violenza privata è – secondo i giudici di merito – prossima alla data del 3/11/2010, giorno in cui furono commessi gli altri reati contestati. Trattandosi di un fatto specifico, su cui l'imputato si è difeso nel corso del dibattimento, è da escludere che sia stata consumata alcuna violazione del diritto di difesa;

f) nessuna prescrizione si è verificata prima della sentenza d'appello. I reati, commessi il (omissis) o in epoca immediatamente precedente, si sarebbero prescritti – senza tener conto della recidiva aggravata, pure contestata all'imputato – in data 3/5/2018 (la sentenza d'appello è dell'1/3/2018). Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte (Sezioni Unite De Luca sent. n. 32 del 2000), secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.


Alla ritenuta inammissibilità del ricorso consegua, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'1/3/2019

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Stefano Palla)

